

Delibera n. 149
del 09/07/2025

Oggetto: Parere sullo schema di decreto ministeriale recante i criteri per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni attribuite all’Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene soppresso;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” con il quale, all’articolo 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che:

“1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;*
- b) la qualità della ricerca scientifica;*
- c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.*

Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all’incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l’entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all’ateneo.

1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.”;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il cui articolo 60, comma 01 ha disposto che: “La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del

decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento...”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il citato CNVSU, conferendone le funzioni alla costituenda ANVUR;

VISTO l'art. 2, c. 4 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il quale prevede che: *“L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati”;*

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato” e, in particolare, l'art. 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato, al cui c. 2 si prevede che *“Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri:*

- a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;*
- b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;*
- c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;*
- d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;*
- e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;*
- f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;*
- g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;*
- h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) avente prot. n. 8374 del 2 luglio 2025, con la quale il Ministero ha trasmesso per il parere di competenza lo schema di decreto ministeriale contenente i criteri per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali per l'anno 2025

DELIBERA

L'ANVUR esprime preliminarmente soddisfazione per l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario relativo all'anno 2025, che si attesta a 9,368 miliardi di euro, registrando un aumento di circa 336 milioni di euro rispetto al FFO 2024 (9,032 miliardi di euro), con una variazione percentuale positiva del 3,7%.

Struttura del provvedimento

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si ritiene opportuno evidenziare l'articolata struttura del provvedimento, che organizza in distinti articoli le risorse destinate al sostegno delle spese di personale e al funzionamento degli atenei, nonché quelle finalizzate al finanziamento di attività specifiche con vincolo di destinazione.

Le prime comprendono, a titolo esemplificativo, la quota base, la quota premiale, l'intervento perequativo, i piani straordinari, gli incentivi per chiamate dirette, la programmazione triennale e almeno il 70% del finanziamento dei dipartimenti di eccellenza, oltre alle risorse previste dall'articolo 238 del decreto-legge 34/2020. I finanziamenti a destinazione vincolata includono invece gli interventi a favore degli studenti, quelli destinati ai Consorzi interuniversitari e all'ANVUR.

Si evidenzia che alcuni interventi finanziari, pur mantenendo continuità con l'anno 2024, sono stati ricollocati in articoli diversi del decreto. Tali modifiche strutturali non sempre consentono confronti diretti tra i singoli articoli del provvedimento. È il caso dell'articolo 6, che dal 2025 include, oltre ai Piani straordinari per il reclutamento di docenti, anche i finanziamenti per attività di ricerca, così come sono stati consolidati sulla quota base del FFO interventi che nell'anno precedente erano collocati tra i piani straordinari di reclutamento.

Analisi delle voci principali

Accordi di programma (Articolo 1)

Si registra un incremento significativo della quota relativa agli accordi di programma, che passa da 19 milioni di euro nel 2024 a 29,7 milioni di euro nel 2025, invertendo la tendenza dell'anno precedente. Tale aumento richiederà particolare attenzione da parte dell'ANVUR nella valutazione dei risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 76/2010.

Quota base, premiale e intervento perequativo (Articoli 2-5)

La somma complessiva di quota base (4,815 miliardi di euro), quota premiale (2,5 miliardi di euro) e intervento perequativo (141 milioni di euro) ammonta a 7,456 miliardi di euro, con un incremento di 296,7 milioni di euro (+4,1%) rispetto ai 7,160 miliardi di euro del 2024 (dato ricostruito tenendo conto della diversa collocazione degli interventi dell'anno 2024). Si tratta di una crescita apprezzabile e auspicabilmente in grado di compensare gli incrementi nei costi fissi degli atenei.

Quota base per Università statali (Articolo 2)

La quota base per le Università statali si attesta a 4,682 miliardi di euro, registrando un incremento di 189,6 milioni di euro (+4,2%) rispetto al 2024. Di questa somma, la quota del costo standard (2,450 miliardi di euro, pari al 36% dell'intero FFO) rappresenta la componente maggioritaria, mentre la parte rimanente è costituita dalla quota storica incrementata dai finanziamenti consolidati dei piani straordinari giunti a conclusione.

Quota base per Istituzioni a ordinamento speciale (Articolo 3) Per le Istituzioni a ordinamento speciale, la quota base ammonta a 133,8 milioni di euro, con un incremento di 2,07 milioni di euro (+1,6%) rispetto al 2024. La distribuzione tra le Istituzioni si caratterizza per criteri diversificati e maggiorazioni specifiche previste da disposizioni di legge per IUSS Pavia, GSSI e SISSA Trieste.

Quota premiale (Articolo 4)

La quota premiale, pari a 2,5 miliardi di euro con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al 2024, mantiene una struttura dei criteri di riparto in continuità con l'anno precedente, su cui l'ANVUR aveva già espresso parere positivo. In particolare, in attesa dei risultati della VQR 2020-2024, si conferma che il 60% sarà assegnato sulla base dei risultati della VQR 2015-2019, il 15% terrà conto della valutazione delle politiche di reclutamento, mentre il 5% sarà attribuito in relazione alla valutazione dei prodotti dei soggetti reclutati dall'esterno nel biennio 2023-2024. L'ANVUR condivide questa formulazione come segnale per incentivare un maggiore reclutamento esterno di qualità, anche grazie ai cospicui finanziamenti dei piani straordinari degli ultimi anni. Il restante 20% della quota premiale è attribuito considerando i risultati e i miglioramenti degli atenei rispetto agli indicatori prioritari della programmazione triennale 2024-2026 e l'ammontare delle risorse rendicontate rispetto a quelle assegnate a valere sul PNRR. Si ritiene opportuno sottolineare che all'ANVUR non risulta essere stata comunicata agli atenei l'esito della valutazione dei progetti della programmazione triennale 2024-2026, valutati dalla Commissione di cui facevano parte anche componenti dell'ANVUR. Per garantire coerenza e senso alla previsione della quota premiale, si considera particolarmente rilevante tale comunicazione, anche considerando che si è ormai giunti alla metà del triennio 2024-2026. Relativamente al parametro che considera le risorse PNRR rendicontate dagli atenei alla fine del 2024, si accoglie positivamente l'inclusione di tutte le misure relative al finanziamento dei dottorati di ricerca. Come già evidenziato nel parere dell'anno 2024, si richiama l'attenzione sulla mancanza di un indicatore di qualità della spesa effettuata dagli atenei con i finanziamenti PNRR, che in futuro sarebbe opportuno individuare.

Intervento perequativo (Articolo 5)

L'intervento perequativo, pari a 141 milioni di euro (+5 milioni rispetto al 2024), presenta una modifica apprezzabile nei criteri di assegnazione riportati nell'allegato 2, che anticipa l'intervento di accelerazione rispetto a quello di salvaguardia. La collocazione della quota di salvaguardia nell'intervallo +1%/+6% dovrebbe assicurare un'adeguata tutela garantendo al contempo differenziazione nelle assegnazioni finali agli atenei.

Piani straordinari e attività di ricerca (Articolo 6)

L'importo di 848,1 milioni di euro non è direttamente confrontabile con l'analogo articolo dell'anno 2024 a causa della riorganizzazione strutturale del provvedimento. Si ritiene comunque appropriata la definizione di un unico articolo che unifica il finanziamento dei piani straordinari ancora in essere con quello per la promozione delle attività di ricerca. Si tratta di risorse utili a sostenere le spese di personale e il funzionamento degli atenei.

Chiamate dirette e Programma Rita Levi Montalcini (Articoli 7-8)

Si osserva e si apprezza la stabilità degli interventi di cofinanziamento rispetto all'anno 2024, rispettivamente pari a 10 milioni di euro (che potrebbero diventare 12 milioni di euro in sede di assestamento di bilancio del MUR) per le chiamate dirette e 8,5 milioni di euro per il Programma Rita Levi Montalcini.

Consorzi interuniversitari e rete GARR (Articolo 9)

Il finanziamento per i Consorzi interuniversitari e la rete GARR rimane stabile rispetto all'anno 2024, attestandosi a complessivi 27,770 milioni di euro.

Cofinanziamento ANVUR (Articolo 10)

L'ANVUR esprime piena soddisfazione per il cofinanziamento di 2 milioni di euro come quota parte dei costi per lo svolgimento della VQR 2020-2024 e per l'introduzione obbligatoria, a partire dall'a.a. 2026/27, dei test TECO in base alle previsioni della programmazione triennale 2024-2026. Considerando che si tratta di due attività distinte, si chiede al MUR di specificare chiaramente che 1 milione di euro è destinato al cofinanziamento della VQR e 1 milione di euro al cofinanziamento della verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti anche ai fini dell'accreditamento periodico dei corsi di studio.

Interventi a favore degli studenti (Articolo 11)

Si registra il sostanziale consolidamento dell'importo dell'anno 2024 pari a 584 milioni di euro, a cui si aggiungono 30,4 milioni di euro (che potrebbero diventare 50 milioni di euro in sede di assestamento di bilancio del MUR) destinati a sostenere i maggiori oneri che gli atenei devono affrontare per l'organizzazione del primo anno del semestre filtro per i corsi di Medicina, Veterinaria e Odontoiatria, per una somma complessiva di 614,4 milioni di euro.

Si apprezza questo intervento e la conferma di tutti i finanziamenti dell'anno 2024 per gli altri interventi destinati agli studenti.

Criteri di riparto per i dottorati di ricerca

Merita particolare attenzione la struttura dei criteri di riparto delle somme destinate ai dottorati di ricerca, che tiene in considerazione le proposte avanzate dall'ANVUR negli anni recenti. È condivisibile la conferma del criterio di valutazione dei Collegi di dottorato, che tiene conto di quanto previsto dal D.M. 226/2021. È apprezzabile che il criterio di qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti consideri nel calcolo dell'Indicatore "I" tutti i componenti del Collegio, assegnando a ciascuno un punteggio crescente, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei tre indicatori ASN per i ruoli di commissario ASN e professore di prima e seconda fascia. Si apprezza inoltre la conferma del criterio relativo alla qualità della ricerca svolta dai dottori di ricerca, misurata attraverso l'indicatore IRAS3 della VQR 2015-2019. Tale indicatore consente di valorizzare, seppur indirettamente, la qualità della formazione dottorale impartita dalle Università, misurata attraverso la qualità della ricerca di coloro che hanno conseguito un dottorato nell'Università e che al momento della VQR erano in servizio in una qualunque delle Istituzioni partecipanti all'esercizio di valutazione. Relativamente al criterio concernente il grado di internazionalizzazione del dottorato, si condivide l'utilizzo del parametro relativo al numero di iscritti ai corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere e di quello che considera il numero di mesi trascorsi all'estero da coloro che hanno ottenuto il titolo nell'anno 2022. Si apprezza infine che il criterio dell'attrattività del dottorato consideri il numero di studenti che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università diverse da quella sede del corso di dottorato, comprese le Università straniere.

Interventi previsti da disposizioni legislative (Articolo 12)

Non si formulano particolari osservazioni su questo articolo, tenuto conto che le scelte di allocazione non presentano alcun margine di discrezionalità.

Nei termini sopra esposti, si esprime parere favorevole allo schema di Decreto FFO 2025.

IL SEGRETARIO*
(Dott. Daniele Livon)



daniele livon
11.07.2025
10:19:31
GMT+02:00

IL PRESIDENTE*
(Prof. Antonio Felice Uricchio)



Firmato digitalmente da:

ANTONIO FELICE
URICCHIO

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii*